

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-305 del 22/02/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, DITTA PABILLA LORIS. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RIGOLLI N. 66.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-13352 del 18/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA PABILLA LORIS. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUTORE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA RIGOLLI n° 66.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **PABILLA LORIS** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Rigolli n° 66 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 15/12/2015, prot. n° 109250 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 16/12/2015 con prot. n° 73197), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distributore carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Rigolli n° 66;

**Rilevato che** l'istanza è stata avanzata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico, ex art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 02/02/2016, prot. n° 9190 (acquisita agli atti l'11/11/2016 con prot. n° 1126);

### Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate mediante un impianto costituito da un dissabbiatore e un disoleatore;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate con un impianto costituito da: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/dissabbiatore e disoleatore;
- le acque domestiche vengono trattate con Fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura unitamente alle acque pluviali;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- dovrà essere realizzato il pozzetto di prelievo fiscale indicato con la dicitura "PP" (pozzetto prelievo campioni a caduta) nella Tavola del 24/11/2015 "SCHEMA FOGNARIO" allegata alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 02/02/2016, prot. n° 9190;

**Acquisita** la Determinazione Dirigenziale del Comune di Piacenza n° 126 del 04/02/2016 trasmessa a questa Struttura con nota del 05/02/2016 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/910) inerente il parere per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e la valutazione di impatto acustico;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Pabilla Loris per l'attività di "distributore carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Rigolli n. 66;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PABILLA LORIS** (C. FISC. PBLLRS69R06G535X) per l'attività di "distributore carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Rigolli n° 66 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nel successivo punto 3. lettera a), dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti

### **prescrizioni:**

- a) entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza dovrà essere realizzato il pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nella Tavola del 24/11/2015 "SCHEMA FOGNARIO") che consenta il campionamento per caduta dello scarico di acque reflue industriali oggetto della presente autorizzazione; comunicazione dell'avvenuta realizzazione dovrà essere inviata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE;
  - b) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dei sistemi di trattamento/depurazione dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
  - d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - e) tutti i sistemi di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
  - f) potrà essere effettuato solo il lavaggio degli automezzi con esclusione dei pezzi meccanici degli stessi;
  - g) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - h) la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore;
  - i) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
  - il presente provvedimento e non comportando impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**